

CIRCOLARE N. 47/2022

Pordenone, 13 giugno 2022

Ai gentili Clienti

SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER LE COMUNICAZIONI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con la recente risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire alcuni attesi chiarimenti circa l'applicazione delle sanzioni alle irregolarità commesse nella comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, nonché le relative modalità di definizione.

La comunicazione STS e le relative sanzioni

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014 stabilisce un obbligo a carico degli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l'erogazione dei servizi sanitari (l'ambito applicativo di tale disposizione si è progressivamente esteso nel corso degli anni).

Tali soggetti sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati relativi alle prestazioni erogate.

Con riferimento all'anno 2022 le scadenze entro le quali rendere la comunicazione sono le seguenti:

- 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022.

Dal 2023 tale adempimento dovrebbe assumere cadenza mensile (nel senso che le prestazioni erogate in ciascun mese dovrebbero essere comunicate entro la fine del mese successivo).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di **100 euro per ogni comunicazione**, con un massimo di 50.000 euro, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (ossia un'unica sanzione maggiorata quando vengono commesse più irregolarità connesse tra loro). Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Si ponevano dei dubbi circa cosa si dovesse intendere per "comunicazione"; ad esempio, se un file inviato contiene 50 documenti e questo dovesse essere errato, la sanzione sarebbe una sola ovvero dovrebbe essere moltiplicata per 50?

Sul punto l'Agenzia delle entrate chiarisce che, in caso di inadempimento, il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi *file*), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono.

In altre parole, **la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa.**

Il ravvedimento

L'Agenzia delle entrate, nella richiamata risoluzione, chiarisce altresì le modalità di definizione di tale sanzione; questa può essere infatti ridotta tramite il **ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, utilizzando il codice tributo 8912.

Qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione previste per il ravvedimento operoso, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti